

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1954

(24^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

I N D I C E

Disegno di legge:

« Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza » (304) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	303, 304
CONDORELLI		304
GIARDINA, <i>relatore</i>		303, 304
ROFFI		304
RUSSO Luigi		303, 304

La seduta è aperta alle ore 11,40.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Magrì, Negroni, Paolucci di Valmaggione, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

LAMBERTI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza » (304) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ammissione di cittadini stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

GIARDINA, *relatore*. Nella discussione già svolta sono state prospettate in merito a questo disegno di legge talune esigenze: in primo luogo la opportunità di richiedere che gli stranieri che desiderano conseguire la libera docenza si siano laureati in Italia; in secondo luogo la necessità di evitare che i cittadini stranieri, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, possano esercitare la libera docenza presso Università o Istituti italiani. Queste esigenze vengono soddisfatte se si ritorna al testo governativo, al quale tuttavia sarebbe necessario portare i seguenti emendamenti: al primo comma dell'articolo 2-bis, dopo le parole « in possesso di diploma », aggiungere le altre « di laurea o »; alla fine del terzo comma dell'articolo 2-bis, aggiungere le parole « anche se successivamente gli abilitati abbiano ottenuto la cittadinanza italiana ».

RUSSO LUIGI. Non vorrei che fosse troppo restrittiva la dizione: « diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento ». Il mio dubbio è che vi siano Istituti universitari che non rilascino lauree propriamente dette.

CONDORELLI. Propongo di dire « stranieri » invece di « cittadini stranieri » perchè vi è il caso dell'apolide che non è cittadino di nessuno Stato.

GIARDINA, *relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

ROFFI. Devo ripetere una perplessità già esternata altra volta dal senatore Donini sulla questione della reciprocità, intendendo per reciprocità non necessariamente che il Paese a cui appartiene lo straniero abbia la stessa norma, ma che per lo meno, nella legislazione di quel Paese, non vi sia nulla che vieti al cittadino italiano di prendervi a sua volta la libera docenza. Per esempio, negli Stati Uniti d'America è proibito allo straniero prendere titoli di questa natura. Ed allora perchè dovremmo dare questo diritto al cittadino di quel Paese la cui legislazione non permette al cittadino italiano di prendere colà un titolo dello stesso genere?

RUSSO LUIGI. Perchè dovremmo impedire al cittadino straniero che ha studiato in Italia di prendervi la libera docenza?

ROFFI. Perchè il nostro cittadino non ha la stessa possibilità.

CONDORELLI. Io non respingerei chi vuole attingere alla cultura italiana.

ROFFI. Dichiaro che noi approviamo il disegno di legge esprimendo tuttavia il voto che il Ministro degli affari esteri svolga un'azione tendente a far sì che gli stessi benefici che noi diamo ai cittadini stranieri in Italia, siano assicurati anche ai cittadini italiani all'estero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge

che, secondo le proposte del relatore e con l'emendamento del senatore Condorelli, accettato dal relatore stesso, risulta così formulato:

Articolo unico.

Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 2-bis. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Università od Istituti superiori italiani.

« L'abilitazione è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.

« Le abilitazioni concesse ai sensi del presente articolo non sono soggette a conferma; nè danno titolo all'esercizio della libera docenza presso Università od Istituti d'istruzione superiore italiani, anche se successivamente, gli abilitati abbiano ottenuto la cittadinanza italiana.

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

A seguito della votazione testè avvenuta si intende che debba essere soppressa la parola « cittadini » anche nel titolo del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 11,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari